



Consiglio Regionale

183/5

TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE NORME CITATE DALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 2014, N. 26 "Disposizioni regionali per il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione" (pubblicata nel BURAT 9 maggio 2014, n. 53 Speciale)

#### Avvertenza

*I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.*

*Le modifiche sono evidenziate in grassetto.*

*Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.*

*I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "[www.normattiva.it](http://www.normattiva.it)". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.*

*I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "[www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi\\_iv/mem\\_leggivi\\_new.asp](http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_iv/mem_leggivi_new.asp)". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.*

*Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "[http://eur-lex.europa.eu/RECH\\_legislation.do?ihmlang=it](http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it)". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

#### DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

#### Art. 145

(Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione)

1. La individuazione, da parte del Ministero, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali.
2. I piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.
3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.
4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.



5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.

LEGGE REGIONALE 13 FEBBRAIO 2003, N. 2

Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte III del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Art. 2

(Organo regionale competente in materia di beni ambientali)

1. L'organo regionale competente è il Comitato regionale per i Beni Ambientali.
  2. Il Comitato è composto:
    - dal Direttore della Direzione competente in materia di Beni ambientali e Paesaggio, in sua assenza può delegare altro Dirigente della Direzione;
    - dal Dirigente del Servizio Amministrativo per l'Urbanistica;
    - dal Dirigente del Servizio Aree Protette, BB.AA. e Valutazione Impatto Ambientale.
  3. In caso di assenza dei Dirigenti o di vacanza dei relativi posti possono essere delegati, in loro sostituzione all'interno del Comitato, i responsabili di Ufficio.
  4. Le istanze di competenza regionale di cui all'art. 1 della presente legge sono subordinate al parere obbligatorio e vincolante del Comitato regionale per i Beni Ambientali.
  5. I nulla osta BB.AA. ed i pareri di competenza del Comitato sono rilasciati dal Direttore dell'Area della Direzione competente in materia di Beni ambientali e Paesaggio, anche in ordine al recepimento, senza modifiche, del Piano regionale Paesistico da parte degli strumenti urbanistici locali.
  - 5 bis. Dal rilascio del provvedimento di autorizzazione paesaggistica, da parte della Regione o Ente delegato e sino all'inizio dei lavori, decorre il termine di validità di cinque anni, trascorso il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera valida per tutta la durata degli stessi, fatta salva la procedura di cui all'art. 150 e 151 del D.lgs. 42/2004.
  6. Le determinazioni assunte dal Comitato, fatta salva la procedura di cui all'art. 146, all'art. 167 ed all'art. 159 del D.Lgs. n. 42/2004, possono essere attestate dal Dirigente del Servizio Aree Protette, BB.AA. e Valutazione Impatto Ambientale;
  7. Alle Conferenze dei Servizi convocate ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990 nel testo in vigore, il parere del Comitato è espresso in sede di conferenza:
    - dal Direttore della Direzione competente in materia di Beni ambientali e Paesaggio;
    - ovvero, dal Dirigente del Servizio Aree Protette, BB.AA. e Valutazione Impatto Ambientale, delegato dal Direttore;
    - ovvero, dal Responsabile dell'Ufficio Beni Ambientali o dal Responsabile del procedimento, delegato dal Direttore;
  8. Alle conferenze dei servizi convocate ai sensi dell'art. 14-bis della legge n. 241/1990 nel testo in vigore, il parere è espresso:
    - dal Dirigente del Servizio Aree Protette, BB.AA. e Valutazione Impatto Ambientale;
    - ovvero, dal responsabile dell'Ufficio Beni Ambientali o dal responsabile del procedimento, delegato dal Dirigente del Servizio.
-